



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE**

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4953 DEL 24/05/2021

OGGETTO: Approvazione del Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici negli AATTCC umbri e per il recupero degli ungulati feriti di cui all'art.3 c.2 del regolamento regionale 31 marzo 2021, n.3 "Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione".

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il regolamento regionale 31 marzo 2021, n.3 "Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione" che all'art. 3 comma 2 prevede che gli A.T.C. provvedano alla redazione congiunta e condivisa di un apposito disciplinare esecutivo da sottoporre all'approvazione della Regione;

Preso atto che sono stati tenuti dei tavoli di concertazione tra i tre A.T.C. con la partecipazione di tecnici faunistici della Regione Umbria, che hanno portato alla redazione da parte degli A.T.C. di un disciplinare condiviso, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che gli uffici competenti della Regione Umbria hanno valutato tale disciplinare;

Considerato inoltre che:

- nel disciplinare esecutivo si prevede che il cacciatore possa chiedere l'iscrizione ad un solo Distretto di Gestione (DG) Cinghiale e ad un solo DG Capriolo-Daino, nella previsione che ciascun DG Capriolo-Daino (di dimensioni inferiori) sia ricompreso interamente all'interno di un DG Cinghiale
- allo stato attuale si riscontrano dei DG Capriolo-Daino che si trovano a cavallo di due diversi DG Cinghiale e nell'imminenza dell'avvio della stagione venatoria non vi sono i tempi tecnici per effettuare una revisione dei confini dei DG, sia di Cinghiale che di Capriolo-Daino per fare sì che tutti i DG Capriolo-Daino siano ricompresi all'interno di un solo DG Cinghiale

Ritenuto necessario consentire che per la sola stagione venatoria 2021-2022, sia consentita l'iscrizione a due DG Cinghiale, per quei cacciatori che risultano iscritti ad un DG Capriolo-Daino che si estende su due DG Cinghiale;

Dato atto che per la successiva stagione venatoria 2022-2023 ciascun ATC provvederà a revisionare i confini dei DG Cinghiale e dei DG Capriolo-Daino in modo da fare ricadere ciascun DG Capriolo-Daino all'interno di un solo DG Cinghiale;

Atteso che il Disciplinare esecutivo parte integrante e sostanziale del presente atto, sarà adottato senza modificazioni dai rispettivi A.T.C.;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto dettagliato nella premessa, che si intende qui integralmente riportato, il Disciplinare esecutivo parte integrante e sostanziale del presente atto "Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici negli AATTCC umbri e per il recupero degli ungulati feriti", che verrà adottato senza modificazioni dai rispettivi A.T.C.;
2. di stabilire per la sola stagione venatoria 2021-2022, in deroga al Disciplinare esecutivo parte integrante e sostanziale del presente atto e per le motivazioni dettagliate in premessa, che i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto di gestione di Capriolo-Daino ricadente su due Distretti di gestione Cinghiale, possano richiedere l'iscrizione ai due Distretti di Gestione Cinghiale nei quali ricade il proprio DG Capriolo-Daino, anziché ad uno solo;
3. di stabilire inoltre che per la successiva stagione venatoria 2022-2023 ciascun ATC dovrà provvedere a revisionare i confini dei DG Cinghiale e dei DG Capriolo-Daino in modo da fare ricadere ciascun DG Capriolo-Daino all'interno di un solo DG Cinghiale;
4. di trasmettere il presente atto agli A.T.C.
5. L'atto è immediatamente efficace

Perugia lì 21/05/2021

L'Istruttore
Giuseppina Lombardi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/05/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Umberto Sergiacomi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/05/2021

Il Dirigente
Francesco Grohmann
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Ambito Territoriale di Caccia n. 3

"Ternano - Orvieto"

**DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI SELVATICI NEGLI
AATTCC UMBRI E DISCIPLINARE PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI**

- Maggio 2021 -

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 1 - Oggetto e finalità	Pag. 3
Art. 2 - Figure tecniche	Pag. 3
Art. 3 - Pianificazione territoriale degli AATTCC	Pag. 4
Art. 4 - Iscrizione ai Distretti di Gestione (DG)	Pag. 5
Art. 5 – Censimenti	Pag. 7

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE E ACCESSO AL PRELIEVO

Art. 6 - Organizzazione e disciplina generale della caccia di selezione	Pag. 8
Art. 7 - Accesso al prelievo del Cinghiale	Pag. 13
Art. 8 - Disciplina di dettaglio della caccia di selezione al Cinghiale	Pag. 14
Art. 9 - Accesso al prelievo dei cervidi	Pag. 15
Art. 10 - Disciplina di dettaglio della caccia di selezione ai Cervidi	Pag. 16
Art. 11 - Disciplina per l'attribuzione del piano di abbattimento Cervidi	Pag. 18

TITOLO III - DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI (RUF)

Art. 12 - Principi generali	Pag. 20
Art. 13 - Recupero dei capi feriti	Pag. 20
Art. 14 - Recupero dei capi feriti all'infuori dell'azione di caccia	Pag. 21
Art. 15 - Modalità operative del recupero	Pag. 21
Art. 16 - Addestramento degli ausiliari	Pag. 22
Art. 17 - Modalità di abilitazione dei conduttori	Pag. 22
Art. 18 - Abilitazione dell'ausiliare	Pag. 23
Art. 19 - Referente per il servizio di recupero (RSR)	Pag. 23
Art. 20 - Sanzioni	Pag. 24

ALLEGATO A – SOSPENSIONI E PENALIZZAZIONI	Pag. 25
---	---------

ALLEGATO B - PREMIALITÀ E DETRAZIONI	Pag. 27
--------------------------------------	---------

ALLEGATO C – SERVIZIO RECUPERO UNGULATI FERITI, SCHEDA D'INTERVENTO	Pag. 30
---	---------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della DGR 239/2021 (Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione), regola la gestione venatoria degli Ungulati selvatici cacciabili in Umbria (Cinghiale, Capriolo, Daino) attraverso la caccia di selezione negli AA.TT.CC. della regione al fine di mantenere, su comprensori omogenei e per ciascuna specie, una densità ottimale e compatibile con le esigenze di contenimento dell'impatto economico sulle attività antropiche.
2. Per la gestione venatoria dei Cervidi, in particolare, gli AA.TT.CC. disciplinano la caccia di selezione alle specie Capriolo e Daino con la finalità di favorire un'attività venatoria sostenibile e compatibile con la conservazione delle popolazioni in equilibrio con le attività agro-silvo-pastorali.
3. Ogni cacciatore di selezione abilitato al prelievo selettivo (lettera b, comma 1, art. 4, DGR 239/2021), iscritto nell'elenco dei cacciatori di selezione della Regione Umbria e ammesso al Piano di prelievo annuale in caccia di selezione di un ATC è tenuto a rispettare quanto previsto nel presente Disciplinare.

Art. 2

Figure tecniche

1. Alla gestione faunistico-venatoria degli Ungulati selvatici concorrono le seguenti figure:
 - a) Referente per la caccia di selezione (RDS) e Vice-Referente (Vice-RDS);
 - b) Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi (selecacciatore), abilitato al prelievo del Cinghiale, del Capriolo e del Daino;
 - c) Conduttore di cane da traccia;
 - d) Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;
 - e) Operatore abilitato ai censimenti.
2. Le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), sono abilitate e riconosciute dalla Regione Umbria a seguito della frequentazione dei percorsi formativi e del superamento delle prove di esame previsti dall'Amm.ne regionale oppure previo riconoscimento di titolo equipollente come stabilito dalla DGR 239/2021 art. 4 comma 1.
3. Nelle more dell'abilitazione della figura di cui al comma 2, lettera d) le funzioni riconducibili a questa sono affidate e svolte dai cacciatori di cui al comma 2, lettera b) secondo le disposizioni di merito dell'Osservatorio faunistico regionale.
4. L'ATC per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati selvatici si avvale dei servizi e della consulenza di un Tecnico faunistico avente i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della DGR 239/2021 (Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione).

5. A fini consultivi e di organizzazione delle attività di gestione faunistico-venatoria degli Ungulati selvatici il Comitato di gestione dell'ATC si avvale della Commissione Ungulati.
6. La Commissione Ungulati, composta dai membri del comitato di gestione nominati dal Presidente dell'ATC, provvede all'assegnazione individuale dei capi di prelievo per ciascun distretto ed alla disciplina di tutti gli aspetti riguardanti la caccia di selezione degli Ungulati avvalendosi del supporto del tecnico faunistico incaricato.

Art. 3

Pianificazione territoriale degli AATTCC

1. Per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati selvatici, l'ATC, sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, ripartisce il proprio territorio in distretti di gestione del Cinghiale (DG-Cinghiale) e in Distretti di gestione dei Cervidi (DG-Cervidi).
2. I DG rappresentano l'area omogenea in cui è possibile esercitare la gestione e il prelievo delle diverse specie di Ungulati; i confini dei DG devono essere facilmente individuabili e coincidenti con strade, limiti fisici, geografici naturali, amministrativi o antropici.
3. I DG-Cinghiale sono gli stessi individuati per la caccia al Cinghiale in braccata e sono ripartiti in zone a gestione conservativa e in zone di rimozione; in relazione alle esigenze di gestione i DG-Cinghiale possono essere ripartiti, a discrezione di ogni singolo ATC, in sub-distretti.
4. La zona di rimozione rappresenta la zona non vocata sotto il profilo socio-ecologico alla presenza del Cinghiale e l'obiettivo di gestione è la massima riduzione delle presenze della specie.
5. I DG-Cervidi, in funzione delle specie presenti oggetto di gestione ed alle caratteristiche del territorio, devono avere una superficie complessiva compresa tra 1.000 e 10.000 ettari.
6. I DG-Cervidi, dove istituiti, comprendono gli attuali distretti di gestione faunistico venatoria del Capriolo e del Daino; uno o più DG-Cervidi possono essere ricompresi all'interno di un DG-Cinghiale.
7. I DG-Cinghiale e i DG-Cervidi, anche sulla base di una valutazione delle densità delle specie oggetto di gestione e prelievo, vengono ripartiti dall'ATC in Sottozone (SZ); le SZ rappresentano le unità territoriali minime in cui viene svolto il prelievo selettivo degli Ungulati selvatici, da uno o più seleggiatori ivi autorizzati annualmente dall'ATC.
8. L'estensione di ogni SZ, di norma tra 25 e 500 ettari, varia in relazione alle caratteristiche ambientali e di copertura vegetale del territorio, alle esigenze gestionali dell'ATC e al numero dei cacciatori di selezione iscritti ad ogni DG.
9. Per finalità gestionali e di prelievo delle singole specie oggetto di caccia, in funzione delle caratteristiche territoriali dei singoli DG, nell'assegnazione delle SZ l'ATC può applicare il criterio di elasticità in riferimento alla durata del periodo di assegnazione e al numero di seleggiatori assegnatari. Tale criterio, scelto a maggioranza dai componenti iscritti al DG, può prevedere anche un'assegnazione giornaliera di alcune SZ nelle quali si registra la maggiore presenza di specie problematiche (Cinghiale e Daino) o di eventuali criticità (danni, incidenti stradali ecc.) rispetto alle altre SZ del DG; l'individuazione di tali SZ dovrà essere comunicata durante il periodo di prelievo della caccia di selezione dal RDS all'ATC con cadenza mensile (inizio mese).

Art. 4

Iscrizione ai Distretti di Gestione (DG)

1. La caccia di selezione è consentita ai selescacciatori abilitati residenti o iscritti in ciascun ATC e contenuti nell'elenco regionale aggiornato dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione (art. 4, comma 3 DGR 239/2021).
2. I selescacciatori iscritti all'elenco, devono superare, con cadenza biennale, una prova di tiro presso un poligono abilitato, al fine di non decadere dall'elenco medesimo; l'attestazione del superamento della prova di tiro è inviata dal cacciatore alla Regione secondo le modalità disposte dalla stessa.
3. Ai fini della gestione e del prelievo degli Ungulati selvatici ciascun selescacciatore potrà essere iscritto in un solo ATC e nell'ambito di esso in un solo DG-Cinghiale e/o DG-Cervidi preferibilmente compreso, quest'ultimo, all'interno del DG-Cinghiale scelto.
4. L'iscrizione del selescacciatore al DG avviene con deliberazione del Comitato di gestione, sentita la Commissione Ungulati, sulla base di una valutazione preventiva finalizzata a:
 - a. garantire un numero di cacciatori di selezione adeguato alle esigenze e alle criticità gestionali di ogni DG e al raggiungimento degli obiettivi di cui all' art. 3, comma 1, lettere a) e b) della DGR 239/2021.
 - b. assicurare il più possibile il principio di distribuzione proporzionata dei selescacciatori tra i diversi DG.
5. Per ogni DG il numero di selescacciatori iscritti è determinato, di norma, in base al rapporto di 1 cacciatore ogni 75-300 ettari di TASP.
6. Per la gestione del Cinghiale attraverso la caccia di selezione, nel caso in cui il numero dei selescacciatori assegnati al DG-Cinghiale non sia adeguato al raggiungimento degli obiettivi di gestione venatoria della specie e sulla base di valutazioni periodiche della Commissione ungulati sull'andamento dei prelievi in relazione agli obiettivi minimi del Piano annuale, l'ATC, attraverso il Comitato di gestione, può riservarsi la facoltà di assegnare temporaneamente o stabilmente, per tutta la durata della stagione venatoria, uno o più selescacciatori ad un DG-Cinghiale diverso da quello richiesto inizialmente in assegnazione.
7. Nel periodo compreso tra il 1 e il 31 gennaio di ogni anno, i nuovi cacciatori di selezione abilitati ed aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo inoltrano domanda scritta all'ATC (su modulo precompilato) con richiesta di assegnazione ad un DG-Cinghiale e ad un DG-Cervidi; il modulo di richiesta è fornito dall'ATC; nella domanda possono essere indicate, in ordine di gradimento, fino a 3 opzioni di scelta dei DG; tale indicazione non ha carattere vincolante per l'ATC che ha la facoltà di assegnare il selescacciatore ad altro DG in relazione alle necessità gestionali.
8. La domanda di cui al comma precedente non deve essere inoltrata da coloro che risultano già iscritti ad un DG, fatta eccezione per le richieste di trasferimento-cambio verso un altro DG.
9. Le modalità previste al precedente comma 7 sono valide anche per le richieste di cambiamento, rinuncia volontaria del DG, ovvero anche per le richieste di iscrizione conseguenti ad un provvedimento di esclusione dell'ATC.
10. L'iscrizione DG ha validità di due anni ed è automaticamente confermata di biennio in biennio, salvo diversa espressa richiesta di cambiamento o rinuncia da parte del selescacciatore, ovvero per esclusione da parte dell'ATC.

11. Le richieste di spostamento, valutate dall'ATC, possono essere accettate solo per avvicinarsi ad un DG con posti disponibili, ricadente o confinante con il comune di residenza anagrafica del richiedente.
12. La disponibilità di un DG è subordinata alla presenza di una o più SZ libere al suo interno e al rispetto della disposizione di cui al precedente comma 5.
13. In subordine alla disponibilità di ingresso ai singoli DG e alle esigenze gestionali stabilite dall'ATC, l'iscrizione ai DG dei soggetti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 è determinata dalla graduatoria compilata sulla base dei seguenti parametri e conseguenti punteggi:

a) iscrizione del selecciatore al DG-Cinghiale:

PARAMETRO	PUNTEGGIO
• Titolo di proprietà e/o conduzione di terreni agricoli all'interno del DG-Cinghiale richiesto	+ 10 (* su presentazione di autocertificazione di possesso di Fascicolo PAC in corso di validità)
• Selecciatore iscritto al DG-Cervidi incluso o ricompreso nel DG-Cinghiale richiesto	+ 8
• Residenza anagrafica in un Comune in cui ricade il DG-Cinghiale richiesto	+ 6
• Residenza anagrafica in un Comune confinante al DG-Cinghiale richiesto	+ 4
• Residenza anagrafica in un altro ATC della Regione	+ 2

b) iscrizione del selecciatore al DG-Cervidi:

PARAMETRO	PUNTEGGIO
• Selecciatore iscritto al DG-Cinghiale che ricomprende al suo interno il DG-Cervidi richiesto	+ 8
• Residenza anagrafica in un Comune in cui ricade il DG-Cervidi richiesto	+6
• Residenza anagrafica in un Comune confinante al DG-Cervidi richiesto	+4
• Residenza anagrafica in un altro ATC della Regione	+2

14. L'iscrizione al DG-Cinghiale e/o al DG-Cervidi dei richiedenti è determinata dall'ATC entro il 10 marzo a seguito della graduatoria ottenuta in base al comma 13; in caso di parità di punteggio si provvederà all'assegnazione per sorteggio.
15. I selecciatori abilitati al prelievo del Capriolo e del Daino, alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, conserveranno, in caso di conseguimento dell'abilitazione anche per la caccia di selezione al Cinghiale, l'iscrizione al DG-Cinghiale in cui ricade il DG-Cervidi di appartenenza, salvo rinuncia in favore di altro DG-Cinghiale.

Art. 5

Censimenti

1. I censimenti degli Ungulati selvatici costituiscono lo strumento tecnico fondamentale della corretta gestione faunistica su cui calibrare i piani di prelievo e gli obiettivi di gestione delle singole specie.
2. La partecipazione ai censimenti è un'azione gestionale obbligatoria a cui il cacciatore di selezione viene chiamato e alla quale deve ottemperare anche qualora, per motivi disposti dal presente disciplinare, non possa accedere al piano di prelievo.
3. Gli AA.TT.CC. condividono con l'OFR il protocollo annuale dei censimenti entro il 30 gennaio di ogni anno; detto il protocollo è ritenuto valido per gli anni successivi salvo richieste di modifiche e/o integrazioni da parte dei medesimi.
4. I censimenti del Cinghiale, salvo diverse disposizioni dell'OFR, possono non essere realizzati dall'ATC e il Piano di prelievo annuale di questa specie deve comunque essere correlato prioritariamente su un'analisi comparativa delle serie storiche dei prelievi effettuati e delle entità e della distribuzione geografica dei danni alle economie agrarie causati dalla specie.
5. Il coordinamento tecnico dei censimenti degli Ungulati è affidato dall'ATC al tecnico faunistico incaricato.
6. L'organizzazione dell'esecuzione dei censimenti sul campo è affidata ai RDS e ai Vice-RDS secondo quanto disposto dall'ATC nel protocollo di cui al comma 3.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE E ACCESSO AL PRELIEVO

Art. 6

Organizzazione e disciplina generale della caccia di selezione

1. L'ATC, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano faunistico-venatorio regionale e delle eventuali disposizioni fornite dalla Regione, adotta, avvalendosi di un tecnico provvisto della qualifica di cui all'articolo 2, comma 4, il Piano annuale di prelievo dei Cervidi e il Piano annuale di prelievo del Cinghiale.
2. I Piani annuali di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione per l'acquisizione del parere favorevole da parte dell'Osservatorio Faunistico Regionale e della relativa autorizzazione al prelievo da parte dell'Amm.ne regionale, entro 30 giorni dalla data prevista dal Calendario venatorio regionale di avvio della caccia di selezione relativamente alle singole specie oggetto di prelievo.
3. Il Piano annuale di prelievo del Cinghiale, contenuto nel Piano di gestione annuale del Cinghiale ai sensi dell'art. 12 bis R.R. 34/99, deve contenere per ogni DG il piano di prelievo in caccia di selezione ripartito per classi di età e di sesso.
4. Il Piano annuale di prelievo dei Cervidi deve contenere:
 - a) la programmazione, le modalità di realizzazione e i risultati dei censimenti annuali dei Cervidi;
 - b) consuntivo degli abbattimenti della precedente stagione venatoria;
 - c) il piano di prelievo annuale delle diverse specie (Capriolo e Daino) ripartito per classi di età e di sesso per ogni DG.
5. La caccia di selezione è consentita, nei periodi stabiliti annualmente dalla Regione Umbria attraverso il Calendario venatorio regionale, per cinque giorni settimanali ad esclusione delle giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì), da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.
6. La Regione con apposito provvedimento, anno per anno, può estendere i sopraindicati orari di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale, così come previsto dall'art. 11 - quaterdecies, comma 5 della Legge 248/2005.
7. Salvo specifiche e diverse disposizioni emanate dalla Giunta regionale è consentito l'esercizio della caccia di selezione su terreni coperti da neve ai sensi della lettera m) dell'art. 21 della L. 157/92 (così come modificata dalla L. 116/2014) secondo le modalità previste dal presente disciplinare.
8. La caccia di selezione al Cinghiale è sospesa all'interno dei settori assegnati alle squadre in braccata e per l'esercizio di altre forme di caccia collettiva previste dal R.R. 34/99 ed eventuali s.m.i. nei periodi individuati dal Calendario venatorio regionale per l'esercizio della caccia collettiva.
9. Per le attività di gestione e organizzazione del prelievo venatorio, nonché di tutti i compiti di collegamento tra l'ATC ed i soggetti coinvolti nella gestione in ogni DG, l'ATC si avvale dei Referenti di distretto (RDS) e dei vice-referenti (Vice-RDS).
10. Per coadiuvare il RDS nell'espletamento delle funzioni previste dal successivo comma 12, l'ATC nomina i vice-referenti di distretto secondo il rapporto di un Vice-RDS ogni 10 selegacciatori iscritti al DG.

11. Il RDS e il/i Vice-RDS sono nominati dall'ATC, anche valutando la proposta non vincolante da parte dei seleccacciatori iscritti al DG, tra i soggetti iscritti nei distretti già istituiti da almeno 3 anni al distretto per il quale si richiede la nomina, e aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera b), tenendo in considerazione l'esperienza e il curriculum dei seleccacciatori, nonché il comportamento tenuto da questi durante le stagioni venatorie e la condotta idonea e rispettosa verso gli altri seleccacciatori e i membri dell'ATC in funzione del ruolo da loro rivestito; la nomina dei RDS e dei Vice-RDS ha validità di due anni ed è automaticamente confermata di biennio in biennio, salvo diversa espressa richiesta di rinuncia da parte dell'interessato, ovvero per revoca da parte dell'ATC.
12. Ogni RDS e Vice-RDS svolge le seguenti attività:
- a. informa gli iscritti al DG sulle attività di gestione da svolgere, sulle regole da rispettare e assolve alle funzioni di coordinamento tra ATC e i seleccacciatori iscritti nel proprio DG;
 - b. distribuisce tra gli iscritti al DG il materiale relativo alle diverse attività di gestione (censimenti, prelievi) fornito dall'ATC;
 - c. provvede alla raccolta presso i seleccacciatori del proprio DG ed alla consegna all'ATC di tutta la documentazione e del materiale eventualmente richiesto da quest'ultimo (schede di censimento, schede riepilogative, schede di abbattimento, tagliandi relativi alle uscite di prelievo, ricevute di pagamento delle quote di partecipazione ai piani di prelievo ecc.);
 - d. assicura la pronta reperibilità di almeno due persone tra il RDS ed i suoi Vice-RDS in ogni giornata di caccia durante i periodi di prelievo, verificando sul rispetto da parte dei seleccacciatori delle disposizioni di cui al presente Disciplinare e sulla correttezza dei capi prelevati rispetto al piano di prelievo assegnato ad ogni seleccacciatore;
 - e. garantisce la presenza di almeno due persone tra il RDS ed i suoi Vice-RDS in ogni sessione di censimento prevista dall'ATC, organizzando detta attività secondo le disposizioni dell'ATC e verificando la partecipazione da parte dei seleccacciatori iscritti al DG;
 - f. controlla in merito al corretto utilizzo della piattaforma digitale regionale di raccolta dei dati cinegetici (uscite, prelievi ecc.);
 - g. partecipa, o delega un suo Vice, alle riunioni convocate dall'ATC per le attività di gestione;
 - h. promuove e organizza incontri con i seleccacciatori iscritti al DG per la pianificazione delle attività di gestione.
 - i. fornisce all'ATC gli elementi utili alla redazione delle cartografie relative alle operazioni di gestione (individuazione dei punti di osservazione per i censimenti, individuazione delle aree di caccia e dei punti di appostamento ecc.);
 - j. promuove e assicura l'efficace organizzazione delle attività di recupero con il cane da traccia dei capi feriti secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente Disciplinare.
 - k. redige e consegna all'ATC entro quindici giorni dalla fine della stagione venatoria la modulistica relativa ai risultati riepilogativi della stagione di prelievo nel proprio DG indicando i capi assegnati, i capi abbattuti, il numero delle uscite effettuate, allegando i tagliandi di uscita e rientro, la documentazione fotografica richiesta, le schede di rilevazione dei dati biometrici, i reperti ossei, la fascetta utilizzata dopo l'abbattimento correttamente chiusa e datata, le tipologie di infrazioni rilevate;
 - l. comunica all'ATC eventuali rinunce dei singoli seleccacciatori al piano di abbattimento; dette rinunce devono essere giustificate dal cacciatore di selezione tramite autocertificazione.

13. Qualora un RDS o Vice-RDS non ottemperi ai compiti di cui al comma precedente e/o ai termini temporali previsti, l'ATC si riserva la facoltà di revocarne la nomina e i benefici, applicando nei suoi confronti le eventuali penalità previste dal presente Disciplinare.
14. La caccia di selezione è praticata nella forma individuale all'aspetto da postazione fissa, ovvero il tiro deve essere eseguito da punti fissi di appostamento solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato raggiungimento del bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto.
15. Gli spostamenti per il raggiungimento dei punti fissi di appostamento e sparo devono essere realizzati con arma scarica e in custodia; è altresì consentito allontanarsi dai punti fissi di appostamento con l'arma carica esclusivamente per l'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o presunto tale, allo scopo di completare l'abbattimento (entro 100 metri di raggio dall'*anshuss*).
16. L'esercizio della caccia di selezione si svolge all'interno delle Sottozone (SZ) con cui è suddiviso il DG in cui il seleggiatore è iscritto per la stagione venatoria; le SZ sono identificate da un codice alfanumerico.
17. L'ATC può individuare all'interno di ogni SZ specifici punti di appostamento (detti "punti sparo") identificati con un codice alfanumerico, il tutto riportato in cartografia.
18. Nel caso in cui siano presenti i punti sparo, al seleggiatore è consentito potersi appostare entro il raggio di 50 metri dal punto sparo indicato in cartografia e prescelto per quella uscita.
19. Nelle SZ ricadenti nei DG-Cervidi dove verrà praticata la caccia di selezione al Capriolo, Daino e Cinghiale, i punti di appostamento utilizzati per la caccia di selezione alle diverse specie dovranno essere gli stessi.
20. È vietato l'abbattimento del/i capo/i assegnato/i fuori dalla/e sottozona/e di appartenenza.
21. Per la caccia di selezione sono utilizzate, esclusivamente, armi a canna rigata nei calibri consentiti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) a caricamento singolo manuale e muniti di ottica di puntamento, fissa o variabile, con almeno 6 ingrandimenti; per le diverse specie di Ungulati sono consentiti i seguenti calibri minimi:
 - a) Capriolo: calibro minimo pari o superiore a 5,56 millimetri con bossolo di lunghezza non inferiore a mm. 40;
 - b) Cinghiale e Daino: calibro minimo pari o superiore a 6,5 millimetri;
22. Durante l'attività in caccia di selezione il seleggiatore, oltre all'arma e all'ottica di puntamento di cui al comma precedente, è obbligato ad avere con sé il binocolo.
23. Il RDS, *una tantum* durante la stagione venatoria, anche durante il controllo del capo abbattuto, può richiedere al seleggiatore di poter verificare il possesso dell'attrezzatura di cui ai commi 21 e 22.
24. La distanza massima di sparo è fissata in 200 metri.
25. Nella caccia di selezione è vietato l'uso del cane; i cani da traccia abilitati e riconosciuti dall'ENCI possono essere utilizzati dai conduttori abilitati esclusivamente per il recupero degli animali feriti secondo le disposizioni di cui al Titolo III del presente Disciplinare.
26. È considerata "uscita di caccia" sia l'uscita condotta all'alba, sia quella al tramonto; ovvero in una giornata di caccia è possibile realizzare due uscite di caccia.
27. Nel caso di abbattimento del capo il seleggiatore deve:

- a. attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
 - b. apporre immediatamente, dopo aver raggiunto il capo abbattuto e prima di trasportarlo con qualsiasi mezzo la fascetta inamovibile nel Tendine di Achille dell'arto posteriore, contrassegnando giorno e mese negli appositi spazi o lembi della fascetta;
 - c. avvertire immediatamente il RDS o il Vice-RDS dell'avvenuto abbattimento e recarsi al controllo del capo abbattuto e/o al controllo per eventuali prelievi sanitari;
 - d. realizzare, appena possibile, preferibilmente sul luogo di prelievo n. 2 fotografie del capo abbattuto entrambe con fascetta e modulo di prelievo ben visibile (conforme al modello predisposto dalla Regione) da fotografare insieme al capo abbattuto secondo le seguenti modalità specifiche:
 - Cinghiale: n. 1 fotografia una con l'animale posto su un fianco con corpo interamente visibile + n. 1 fotografia con animale in posizione supina con organi genitali ben visibili;
 - Capriolo e Daino: n. 1 fotografia una con l'animale posto su un fianco con corpo interamente visibile + n. 1 fotografia della testa con eventuali palchi interamente visibili;
 - e. compilare la scheda di abbattimento (su piattaforma digitale regionale o, se previsto su scheda cartacea) inserendo tutte le informazioni richieste (codice fascetta e contrassegno, sesso e classe di età, età in mesi dalla mandibola, peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero feti, misure biometriche, note ecc.).
 - f. caricare obbligatoriamente nel portale regionale della caccia di selezione entro 48/72 ore dall'avvenuto abbattimento la documentazione relativa allo stesso (scheda di abbattimento e fotografie) corredata, nel caso del Cinghiale, dal referto dell'analisi trichinoscopica.
 - g. comunicare immediatamente al RDS o al Vice-RDS, gli eventuali casi positivi di esami trichinoscopici.
28. Il RDS e il Vice-RDS non possono svolgere l'autovalutazione dei capi da loro prelevati e fanno, quindi, riferimento alle altre figure autorizzate al controllo.
29. Nel caso in cui sia stato abbattuto erroneamente un capo non rispondente al Piano assegnato al selecacciatore, sia per sesso che per classe di età, sia per il periodo di prelievo, il cacciatore di selezione, oltre ad avvisare immediatamente il RDS o il Vice-RDS è tenuto comunque ad apporre la fascetta numerata al capo abbattuto e a compilare il contrassegno interrompendo immediatamente il prelievo per la medesima giornata.
30. Nel caso di ferimento del capo il selecacciatore deve:
- a. attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di lasciare la postazione fissa;
 - b. recarsi sull'*anschuss* dove dovrà essere posizionato un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);
 - c. limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di caccia solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti l'*anschuss* e per un raggio massimo di 100 metri dallo stesso; la ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
 - d. contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro ambiente chiuso (dove l'azione di ricerca da parte del selecacciatore dovrà terminare) e contattare

immediatamente il Servizio di recupero attraverso il RDS o il Vice-RDS o personalmente contattando il Referente per il servizio di recupero al numero di telefono fornito dall'ATC.

31. Il colpo mancato va segnalato immediatamente al RDS o al Vice-RDS.
32. Ogni volta che l'ATC lo richieda ogni selecciatore, tramite il RDS, è tenuto a comunicare l'elenco dei capi abbattuti e a consegnare tutte le schede compilate e il materiale in suo possesso.
33. Le disposizioni di cui al precedente comma 32 non si applicano in caso di sostituzione della documentazione richiesta con specifici moduli predisposti dalla Regione su piattaforma digitale dedicata.
34. Entro la data di validità del Piano di prelievo annuale, o in alternativa nella data stabilita annualmente dall'ATC, ogni cacciatore di selezione con capo assegnato e non ancora abbattuto deve riconsegnare all'ATC tramite il RDS le fascette inamovibili non utilizzate integre e non manomesse; nei medesimi termini il RDS provvede a consegnare all'ATC tutto il materiale relativo al prelievo consegnatogli dai selecacciatori.
35. Al fine dell'incremento della sicurezza, durante l'azione di caccia di selezione ogni cacciatore è obbligato ad indossare un indumento (giacca, gilet, ecc.) di colore arancione ad alta visibilità.
36. I cacciatori di selezione ammessi al prelievo devono assicurare la propria collaborazione allo svolgimento di tutte le attività gestionali richieste dall'ATC con riferimento particolare alla collaborazione e al supporto nelle attività di prevenzione danni in agricoltura e ai tecnici nei sopralluoghi e allo svolgimento dei censimenti previsti. La mancata o negligente partecipazione del selecciatore a quanto richiesto dall'ATC è da considerarsi infrazione di carattere grave ed è sanzionata con gli appositi provvedimenti di cui all'Allegato B del presente Disciplinare.
37. L'ATC può richiedere ai cacciatori di selezione la partecipazione ad attività integrative di gestione faunistica, da compiersi sia in territorio a caccia programmata, sia all'interno degli istituti faunistici pubblici, ad esempio: attività di monitoraggio faunistico e ambientale, operazioni di censimento al di fuori del DG di iscrizione, operazioni di prevenzione per la salvaguardia dei nuovi nati di Capriolo prima e durante lo sfalcio dei prati ecc.; dette attività integrative di gestione faunistica sono organizzate dall'ATC e coordinate dal RDS; la partecipazione dei selecacciatori a tali attività è facoltativa; ai selecacciatori che vi partecipano l'ATC riconosce premialità così come dettagliato nell'allegato B del presente Disciplinare.
38. Per quanto concerne i provvedimenti sanzionatori di competenza della Regione, le fattispecie comportamentali saranno segnalate a questa dall'ATC.
39. Qualora un cacciatore per due anni consecutivi non svolga alcuna delle attività previste dal presente regolamento senza giustificato motivo, viene escluso d'ufficio dal DG di ultima iscrizione; qualora l'interessato intenda prender parte nuovamente alle attività di gestione previste (ivi inclusa la partecipazione ai prelievi), dovrà inderogabilmente ripresentare la domanda di accesso al DG nei modi e nei tempi comunicati dall'ATC.
40. Per l'assegnazione del piano di abbattimento il selecciatore deve essere in possesso di regolare licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità.

Art. 7

Accesso al prelievo del Cinghiale

1. Ad ogni selecciatore iscritto e ammesso al prelievo in un DG-Cinghiale, in relazione agli obiettivi minimi del Piano di prelievo annuale, l'ATC fornisce le rispettive assegnazioni dei capi da prelevare.
2. I capi da abbattere sono assegnati dall'ATC sulla base del piano di prelievo annuale, in modo nominale ai singoli selecciatori di selezione al Cinghiale ammessi annualmente al prelievo; le relative fascette numerate non sono cedibili ad altri selecciatori.
3. L'ATC fornisce ad ogni cacciatore di selezione al Cinghiale ammesso al prelievo e in regola con i pagamenti richiesti, prima dell'avvio della stagione venatoria e tramite l'RDS, le fascette numerate inamovibili da apporre nel Tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo immediatamente dopo l'abbattimento e la modulistica per il prelievo in selezione costituita da:
 - a) Scheda di autorizzazione al prelievo.
 - b) Scheda e contrassegno di abbattimento.
4. Il materiale di cui al comma 3, redatto e fornito dalla Regione su modelli unici per tutti gli AA.TT.CC., può essere integrato o sostituito da specifici moduli predisposti dalla Regione su piattaforma digitale dedicata.
5. I capi assegnati, le fascette a questi associati, il DG di iscrizione e la SZ di caccia sono indicati nella scheda di autorizzazione al prelievo che, redatta dalla Regione su modello unico per tutti gli AA.TT.CC., è consegnata al selecciatore prima dell'avvio della stagione venatoria e rappresenta il documento ufficiale che attesta formalmente l'autorizzazione del selecciatore alla partecipazione ai piani di prelievo in caccia di selezione.
6. L'assegnazione di cui al comma 1 è effettuata dall'ATC previa dimostrazione da parte del selecciatore dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione annuale al Piano di prelievo Cinghiale; il contributo economico per l'accesso alla caccia di selezione al Cinghiale è stabilito sulle seguenti quote:
 - Euro 50,00 fino a quattro capi assegnati;
 - Euro 20,00 per ogni capo prelevato successivamente alla prima assegnazione.
7. Subordinatamente alla realizzazione da parte del selecciatore dei prelievi in prima assegnazione e in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano di prelievo annuale del Cinghiale, l'ATC provvede ad effettuare ulteriori assegnazioni di capi da prelevare fino al termine della stagione venatoria.
8. Al fine di favorire il prelievo delle classi giovanili, se in seconda assegnazione il selecciatore ha prelevato un cinghiale di classe 0, può richiedere in terza assegnazione un altro capo di classe 0; in questo caso non è tenuto al pagamento della quota di euro 20,00 per la terza assegnazione.

Art. 8

Disciplina di dettaglio della caccia di selezione al Cinghiale

1. Per l'esercizio della caccia di selezione al Cinghiale nei periodi in cui non è consentita la caccia di selezione ai Cervidi, le SZ ricadenti all'interno dei DG-Cervidi e non, sono assegnate giornalmente tramite prenotazione, ovvero per poter effettuare le uscite di prelievo è obbligatoria da parte del selescacciatore la registrazione nominativa della SZ scelta presso le bacheche preventivamente create o tramite teleprenotazione su apposita applicazione (fornita dalla Regione o organizzata dall'RDS in accordo con l'ATC).
2. Durante la registrazione nella SZ in cui il selescacciatore realizza la propria uscita di caccia devono essere indicati, dove previsti, anche i punti sparo (fino ad un massimo di due).
3. Nei periodi in cui la caccia di selezione ai Cervidi e quella al Cinghiale sono concomitanti, le SZ vengono assegnate in via esclusiva al selescacciatore iscritto al DG-Cervidi (secondo le modalità di cui al successivo Art. 5) che può effettuare anche il prelievo del Cinghiale.
4. Nei periodi in cui la caccia di selezione ai Cervidi e quella al Cinghiale sono concomitanti il prelievo del Cinghiale da parte dei selescacciatori non iscritti al DG-Cervidi è consentito nelle SZ, sia nella zona a gestione conservativa sia in quella di rimozione, al di fuori dei DG-Cervidi
5. La prenotazione giornaliera della sottozona su piattaforma di prenotazione digitale o teleprenotazione può essere effettuata dalle ore 20:00 alle ore 22:00 del giorno precedente all'uscita.
6. Nella caccia di selezione al Cinghiale il selescacciatore durante l'uscita di caccia può cambiare SZ, fatto salvo la disponibilità di un'altra SZ non occupata o prenotata da un altro selescacciatore e solo dopo aver liberato la SZ precedentemente prenotata recandosi presso la bacheca di riferimento del DG-Cinghiale o tramite APP.
7. Al termine dell'uscita di caccia il selescacciatore compila in ogni sua parte il tagliando di rientro che deposita nell'apposita cassetta-bacheca e compila la scheda "madre" che resta attaccata al registro delle uscite; il rientro può essere effettuato tramite teleprenotazione su apposita applicazione (fornita dalla Regione o organizzata dall'RDS in accordo con l'ATC).
8. Al fine di garantire una turnazione equilibrata tra le diverse Sottozone (SZ) per la caccia di selezione al Cinghiale, è fatto divieto di prenotazione per più di tre giornate consecutive della stessa sottozona.
9. I periodi di prelievo in caccia di selezione delle diverse classi di sesso e di età del Cinghiale e le eventuali limitazioni periodiche di abbattimento per sesso e classi sono indicati dalla Regione attraverso il Calendario venatorio regionale.
10. Le classi di sesso e di età individuate per la caccia di selezione al Cinghiale sono le seguenti:
 - a) Maschi:
 - Classe 0: Giovani (striati e rossi): età < 13 mesi;
 - Classe 1: Adulti: età ≥ 13 mesi.
 - b) Femmine:
 - Classe 0: Giovani (striati e rossi): età < 13 mesi;
 - Classe 1: Adulte: età ≥ 13 mesi.

11. Al fine di contribuire attraverso la caccia di selezione alla mitigazione degli impatti del Cinghiale sulle attività antropiche e nella prospettiva di ridurre lo sforzo di caccia, è consentito il foraggiamento del Cinghiale per fini attrattivi su punti di sparo.
12. La realizzazione del foraggiamento è assoggettata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) foraggiamento vincolato al solo utilizzo di mais da granella eventualmente integrato in quantità massima di 1/3 sul totale con attrattivi specifici per il Cinghiale purché non con frutta, scarti alimentari, di macellazione o con altri rifiuti;
 - b) limitazione del foraggiamento presso i soli punti di sparo, da individuarsi esclusivamente in aree scoperte, incolti, prati stabili o radure boschive e/o arbustive (non su terreni coltivati);
 - c) limitazione ad un massimo di n. 2 punti di foraggiamento ogni km² (MAX 2/100 ettari);
 - d) quantità massima giornaliera consentita di foraggio pari a 1 kg per ciascun sito di foraggiamento autorizzato (come da nota esplicativa ISPRA prot. n. 11687/2016);
 - e) obbligo di sospensione e rimozione del foraggiamento nei periodi di interruzione della caccia di selezione;
 - f) divieto di foraggiamento nelle SZ assegnate per il prelievo di Capriolo e Daino nei periodi in cui si esercita la caccia di selezione ai Cervidi.
13. L'autorizzazione del foraggiamento è subordinata a specifica richiesta scritta, inoltrata all'ATC da parte dei responsabili della caccia di selezione (RDS e Vice-RDS) dei DG-Cinghiale in cui siano riportati, sia l'ubicazione cartografica dei siti di foraggiamento previsti, sia l'accettazione delle condizioni vincolanti di cui ai precedenti punti.
14. Ogni cacciatore di selezione è tenuto a raccogliere il campione organico richiesto per l'analisi obbligatoria della Trichinella e portarlo alla AUSL veterinaria più vicina. La tipologia di campione organico destinato alla raccolta è indicata dall'OFR in accordo con i Servizi sanitari regionali.
15. Ai Responsabili della caccia di selezione (RDS e Vice-RDS) è demandata la verifica e il controllo di tutte le attività di cui ai commi precedenti.

Art. 9

Accesso al prelievo dei Cervidi

1. Ad ogni seleggiatore iscritto e ammesso al prelievo in un DG-Cervidi, l'ATC fornisce le rispettive assegnazioni dei capi da prelevare ripartiti per classi di sesso ed età.
2. I capi da abbattere sono assegnati dall'ATC sulla base del piano di prelievo annuale, in modo nominale ai singoli seleggiatori di selezione ai Cervidi ammessi annualmente al prelievo; le relative fascette numerate non sono cedibili ad altri seleggiatori.
3. Le assegnazioni annuali per cacciatore non devono superare la quota massima di n. 5 capi per seleggiatore per singola specie (Capriolo e Daino).
4. L'ATC fornisce ad ogni cacciatore di selezione di Capriolo e Daino ammesso al prelievo e in regola con i pagamenti richiesti, prima dell'avvio della stagione venatoria e tramite l'RDS, le fascette

numerate inamovibili da apporre nel Tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo immediatamente dopo l'abbattimento e la modulistica per il prelievo in selezione costituita da:

- c) Scheda di autorizzazione al prelievo.
 - d) Scheda e contrassegno di abbattimento.
5. Il materiale di cui al comma 4, redatto e fornito dalla Regione su modelli unici per tutti gli AA.TT.CC., può essere integrato o sostituito da specifici moduli predisposti dalla Regione su piattaforma digitale dedicata.
 6. I capi assegnati, le fascette a questi associati, il DG di iscrizione e la SZ di caccia sono indicati nella scheda di autorizzazione al prelievo che, redatta dalla Regione su modello unico per tutti gli AA.TT.CC., è consegnata al selecacciatore prima dell'avvio della stagione venatoria e rappresenta il documento ufficiale che attesta formalmente l'autorizzazione del selecacciatore alla partecipazione ai piani di prelievo in caccia di selezione.
 7. L'assegnazione di cui al comma 1 è effettuata dall'ATC previa dimostrazione da parte del selecacciatore dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione annuale al Piano di prelievo Cervidi.
 8. Il contributo economico per l'accesso al Piano annuale di prelievo dei Cervidi è stabilito in minimo euro 20,00 e massimo euro 100,00 fino a cinque capi assegnati; L'ATC, con deliberazione del Comitato di gestione ha facoltà di stabilire la quota suesposta proporzionalmente al numero dei capi assegnati per singolo cacciatore.

Art. 10

Disciplina di dettaglio della caccia di selezione ai Cervidi

1. Per la caccia di selezione ai Cervidi l'ATC redige una graduatoria per l'assegnazione delle sottozone; le SZ, sono assegnate, di norma, in via esclusiva, ad ogni selecacciatore iscritto al DG-Cervidi.
2. In caso di accordo tra i selecacciatori del DG-Cervidi l'assegnazione delle SZ può avvenire senza riferimento alla graduatoria di cui al comma 1.
3. Nei periodi in cui la caccia di selezione ai Cervidi e quella al Cinghiale sono concomitanti il selecacciatore assegnatario di SZ in DG Cervidi, abilitato e regolarmente iscritto al DG-Cinghiale, effettua nella medesima anche il prelievo selettivo del Cinghiale.
4. Per poter effettuare la caccia di selezione è obbligatoria da parte del selecacciatore la registrazione dell'uscita di caccia presso le bacheche preventivamente create o tramite teleprenotazione su apposita applicazione (fornita dalla Regione o organizzata dall'RDS in accordo con l'ATC).
5. Nella registrazione dell'uscita di caccia, devono essere indicati, dove previsti, anche i punti sparo (fino ad un massimo di due).
6. Qualora dopo 30 giorni dall'inizio di ciascun periodo di caccia, il selecacciatore non abbia realizzato almeno 5 uscite, il RDS, sentito l'ATC può procedere alla riassegnazione dei capi ad altri cacciatori iscritti al distretto; la riassegnazione è comunque subordinata alla graduatoria di merito e al limite dei 5 capi per specie per ciascun selecacciatore.

7. Qualora, dopo 6 uscite di caccia, non sia stato possibile individuare il capo assegnato, è prevista, in accordo con l'RDS, che ne dà comunicazione all'ATC, l'assegnazione al selecciatore di un'altra SZ fra quelle eventualmente libere o fra quelle in cui è stato già effettuato l'abbattimento per il periodo di caccia in corso.
8. Per le specie Capriolo e Daino, nel Piano di Prelievo annuale vengono adottate e identificate le seguenti classi di sesso e di età:
 - a) Capriolo:
 - CP M2 (maschio adulto): maschio che dalla dentatura risulta avere età \geq a 24 mesi.
 - CP M1 (maschio giovane, *puntuto*): maschio che dalla dentatura risulta avere età compresa tra 13 e i 16 mesi, o qualunque maschio puntuto con altezza delle stanghe non superiore alle orecchie.
 - CP F2-1 (femmina adulta e giovane): femmina che dalla dentatura risulta avere età $>$ a 12 mesi.
 - CP M0, F0 (maschio o femmina dell'anno, *piccolo*): maschio o femmina che dalla dentatura risulta avere età $<$ a 12 mesi.
 - b) Daino:
 - DA M3 (maschio adulto, *palancone*): maschio che dalla dentatura risulta avere età $>$ a 46 mesi o qualunque maschio che presenti trofeo con presenza, su almeno una stanga, di pala di larghezza superiore a 10 cm.
 - DA M2 (maschio subadulto, *balestrone*): maschio che dalla dentatura risulta avere età compresa tra 24 e 46 mesi o qualunque maschio con trofeo di almeno 4 punte totali senza pala o con pala di larghezza inferiore a 10 cm su entrambe le stanghe.
 - DA M1 (maschio giovane, *fusone*): maschio che dalla dentatura risulta avere età compresa tra 12 e 24 mesi o qualunque maschio con trofeo "a fuso" su entrambe le stanghe (unica punta per stanga).
 - DA F2 (femmina adulta): femmina che dalla dentatura risulta avere età $>$ a 24 mesi.
 - DA F1 (femmina giovane, *sottile*): femmina che dalla dentatura risulta avere età compresa tra 12 e 24 mesi.
 - DA M0, F0 (maschio o femmina dell'anno, *piccolo*): maschio o femmina che dalla dentatura risulta avere età $<$ a 12 mesi.
9. Al termine della stagione venatoria, anche ai fini della verifica finale da parte dell'ATC del Piano di prelievo e della partecipazione alle rassegne annuali, il selecciatore deve preparare:
 - a) la mandibola completa di tutti i capi di Capriolo e Daino prelevati (maschi e femmine di tutte le classi di età) intera, ben pulita, scarnificata e sbiancata, con indicato, utilizzando un pennarello indelebile, la specie e la classe di sesso e di età del capo assegnato, il numero della fascetta apposta ed il nominativo del selecciatore;
 - b) il trofeo di tutti i capi di sesso maschile di Capriolo e Daino (esclusa la classe 0) ben preparati, puliti, scarnificati e sbiancati.
10. Il materiale di cui al precedente comma 9 è consegnato dal selecciatore al RDS che provvede, a sua volta, alla consegna all'ATC nei termini stabiliti da questo.

Art. 11

Disciplina per l'attribuzione del piano di abbattimento Cervidi

1. Ciascun seleccaciatore iscritto al DG-Cervidi per la stagione venatoria acquisisce il diritto di partecipazione al Piano annuale di prelievo Cervidi:
 - a) con la partecipazione ad almeno 3 uscite di censimento programmate dall'ATC per la stagione in corso e secondo le modalità previste dal protocollo operativo dei censimenti di cui al Titolo 1, art. 5 comma 3 del presente Disciplinare;
 - b) con la presentazione al RDS, con cadenza biennale, del certificato di taratura dell'arma o dell'attestato di partecipazione alle prove di tiro eventualmente indette dal Referente.
2. Il Comitato di gestione può ammettere al Piano annuale di prelievo Cervidi anche i seleccacciatori che non hanno partecipato ai censimenti per impedimenti connessi al proprio stato di salute previa presentazione di certificazione medica.
3. Acquisito il diritto di cui al comma 1, l'assegnazione del/dei capo/i da abbattere al seleccaciatore viene effettuata dall'ATC applicando la graduatoria annuale di merito redatta sulla base dei criteri elencati nell'allegato B del presente regolamento. Non è prevista la rinuncia da parte del seleccaciatore di uno o più capi assegnato/i, ma solo la rinuncia complessiva a tutto il piano di abbattimento assegnato; la rinuncia da parte del seleccaciatore deve avvenire contestualmente all'assegnazione dei capi con comunicazione all'ATC da parte del medesimo o per delega, da parte del RDS.
4. Seguendo l'ordine della graduatoria annuale di merito, dal primo fino all'ultimo, vengono assegnati a scalare, fino ad esaurimento, tutti i capi per ciascuna specie di ciascuna classe di sesso e età secondo la seguente ripartizione:
 - Capriolo:
 - a) CP M2 (maschi adulti);
 - b) CP M1 (maschi giovani);
 - c) CP F2-1 (femmine adulte e giovani) *NB: le classi sono unificate nel prelievo*;
 - d) CP CL.0 (piccoli dell'anno);
 - Daino
 - a) DA M3 (palanconi) DA M2 (balestroni) *NB: le classi sono unificate nel prelievo*;
 - b) DA M1 (fusoni);
 - c) DA F2 e F1 (femmine adulte e femmine giovani) *NB: le classi sono unificate nel prelievo*;
 - d) DA CL.0 (piccoli dell'anno).
5. L'ATC ha facoltà di alternare, comunque, l'assegnazione annuale tra le due classi maschili di ogni specie a ciascun cacciatore avente diritto per graduatoria al maschio.
6. In caso di parità di punteggio in prima istanza il capo è assegnato al seleccaciatore che non lo ha avuto in assegnazione la precedente stagione venatoria; in seconda istanza, in caso in cui nessuno o tutti tra i seleccacciatori non abbia avuto detto capo in assegnazione nella precedente stagione venatoria si procederà con l'estrazione.
7. Nei DG-Cervidi in cui è consentito il prelievo entrambe le specie (Capriolo e Daino) e in cui il Piano di prelievo non è sufficiente ad essere assegnato a tutti i seleccacciatori iscritti al DG, si dovrà

procedere all'assegnazione dei capi alternando, tra le due specie, le classi di sesso ed età come individuato al precedente comma 4, fatta salva la graduatoria annuale di merito.

TITOLO III
DISCIPLINARE
PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI (RUF)

Art. 12
Principi generali

1. Il presente Disciplinare viene redatto in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Regionale 23/99 DGR 239 del 24/03/2021, Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione.
2. Per il RUF si utilizzano i conduttori di cane da traccia abilitati come indicato dall'art. 4 comma 1 lett. c DGR 239 del 24/03/21, regolarmente iscritti all'Elenco conduttori cani da traccia, art 6 c.2 DGR 239 DEL 24/03/2021.
3. Il RUF è organizzato su scala regionale e può prevedere accordi e interscambi di conduttori di cane da traccia anche con altre regioni confinanti; il numero dei conduttori di cane da traccia inseriti nell'Elenco potrà essere proporzionato alle reali esigenze gestionali di ogni ATC.

Art. 13
Recupero dei capi feriti

1. L'attività di recupero di un ungulato ferito è un'azione strutturale alla gestione faunistico-venatoria degli Ungulati selvatici; questa ha implicazioni di alto valore etico-morale e si conclude con l'abbattimento del capo ferito.
2. Il recupero dei capi feriti in azione di caccia deve essere tentato obbligatoriamente dal selescacciatore senza inquinare la traccia del selvatico; nel caso non concluda nell'immediatezza l'azione di recupero, è obbligato a richiedere l'intervento del servizio di recupero attraverso segnalazione all'RDS o suo vice oppure al RSR.
3. Il recupero della specie Cinghiale ferito durante il prelievo venatorio alla cerca in forma individuale, durante il prelievo venatorio in forma collettiva in tutte le sue forme, durante le operazioni di contenimento della specie (ex art. 19 L. 157/1992) e in caccia di selezione è disciplinato dal presente regolamento.
4. L'azione di recupero dei cinghiali feriti nel corso del prelievo venatorio in forma collettiva o individuale può essere svolta, all'interno dei settori assegnati a ciascuna squadra, all'interno del territorio di caccia consentita (R.R. 34/99 e s.m.i.) e nel rispetto della normativa vigente, dai cacciatori iscritti nei registri dei componenti delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale in battuta o in forma individuale, fino al termine della giornata venatoria in cui si è verificato il ferimento.
5. Nel caso in cui si ha certezza che il cinghiale ferito sia entrato in un'area protetta (L. 394/1991) il capo squadra o il cacciatore che esercita il prelievo alla cerca, devono immediatamente avvisare il RSR (Referente Servizio Recupero). In questo caso il recupero non può essere effettuato dai singoli

cacciatori o dai componenti della squadra ad eccezione che tra quest'ultimi ci siano dei conduttori abilitati al recupero, autorizzati dall'ATC e regolarmente iscritti all'albo dei conduttori.

6. Il conduttore di cane da traccia iscritto nell'apposito Elenco Regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato con arma a canna rigata, indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità e dotare l'ausiliario di collare ad alta visibilità recante il numero telefonico del conduttore.
7. Il conduttore nell'attività di recupero, all'interno del territorio dell'ATC, deve essere in possesso della licenza di caccia in corso di validità, della polizza assicurativa e dell'attestato di abilitazione al recupero degli ungulati feriti, con scadenza biennale, rilasciato dall'ATC a seguito di apposita richiesta inviata dal conduttore.
8. Il conduttore, al termine di ogni intervento è tenuto a compilare un apposito verbale predisposto e fornito dall'ATC (allegato C), in cui sono annotati tutti gli aspetti inerenti gli interventi di recupero dei capi feriti ed inviarlo al RSR entro i termini e le modalità stabilite all'art. 8 comma 4.
9. Il conduttore abilitato che causa un ferimento in azione di caccia di selezione o controllo, se realizza il recupero in proprio non beneficia dei punteggi di merito cui all'Allegato B; in ogni caso sono ammessi un massimo di n. 2 recuperi in proprio per ogni anno solare; il conduttore che ferisce un Ungulato in azione di caccia o controllo è comunque tenuto a dare avviso al RSR.
10. Il conduttore che riceve direttamente la chiamata di ferimento da un seleggiatore deve obbligatoriamente informare il RSR della segnalazione di ferimento prima di iniziare le eventuali operazioni di recupero; in questo caso il RSR può, per una corretta ripartizione del numero delle chiamate tra i diversi conduttori, decidere di far intervenire un conduttore diverso da quello che ha ricevuto la chiamata di segnalazione.

Art. 14

Recupero dei capi feriti all'infuori dell'azione di caccia

1. Durante il periodo intercorrente tra la chiusura dell'attività venatoria di selezione agli Ungulati e l'inizio del periodo di apertura della stagione successiva, l'attività di recupero degli Ungulati feriti per qualunque motivo è affidata agli Enti preposti alla gestione faunistica del territorio, che si avvalgono dei soggetti iscritti all'Albo dei conduttori.
2. In questo caso l'attività di recupero è esercitata sotto il diretto controllo degli Enti preposti secondo la normativa vigente in materia.

Art. 15

Modalità operative del recupero

1. Il conduttore di cane da traccia durante le operazioni di recupero può in caso di necessità, così come stabilito dalla D.G.R. 239 art. 6 comma 1, operare anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì) purché, a seconda dei casi, autorizzato e/o accompagnato da personale di vigilanza venatoria o guardie giurate venatorie volontarie; in questi casi prima di effettuare l'attività di ricerca della selvaggina ferita al conduttore autorizzato è fatto obbligo di

avvertire le autorità competenti (Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale ecc. ecc.).

2. Nel caso vi sia la necessità, il conduttore può operare, altresì, all'interno di istituti faunistici privati (AFV e AATV) e istituti faunistici pubblici (centri di produzione e allevamento di selvaggina naturale, zone di ripopolamento e cattura) previo avviso ai relativi concessionari, gestori o guardiacaccia di riferimento.
3. Il conduttore durante le operazioni è responsabile dell'intera attività e può:
 - a) utilizzare armi da caccia, comunque rigate, con o senza ottica di puntamento esclusivamente per dare il colpo di grazia al selvatico ferito;
 - b) impiegare non più di due cani;
 - c) essere coadiuvato, a giudizio del RSR, da altri conduttori abilitati.
4. Il recupero dell'ungulato ferito non può protrarsi per più di due giorni.
5. L'attività di recupero è effettuata dai conduttori autorizzati a titolo volontario e gratuito, tuttavia è previsto un rimborso chilometrico (netto o forfettario) che sarà corrisposto al conduttore tenendo conto dei chilometri percorsi con il proprio automezzo per l'espletamento del servizio di recupero; tale rimborso verrà elargito su deliberazione del Comitato di gestione al raggiungimento dell'incasso totale alla voce di bilancio "Quote caccia di selezione Ungulati " detratte tutte le spese di gestione ordinarie; si precisa inoltre che per il calcolo chilometrico verrà considerata la distanza, di andata e ritorno, tra il punto A (partenza, centro città di residenza) e il punto B (arrivo, centro città o località più vicino/a al luogo d'intervento).

Art. 16

Addestramento degli ausiliari

1. L'addestramento ed allenamento dei cani da traccia su percorsi artificiali è consentito ai conduttori iscritti nell'elenco regionale dei conduttori di cane da traccia autorizzati al recupero dall'ATC in tutto il periodo dell'anno, a esclusione delle aree protette, previa comunicazione ai competenti organi preposti alla gestione faunistica.
2. Anche durante le attività di addestramento il conduttore deve indossare un capo di alta visibilità e il cane deve essere munito di collare anch'esso ad alta visibilità ed è obbligatorio l'uso del guinzaglio lungo, ad eccezione degli ultimi 200 metri della traccia artificiale in cui il conduttore può "lanciare" il cane.

Art. 17

Modalità di abilitazione dei conduttori

1. I conduttori sono abilitati dagli organi preposti, mediante apposito corso di formazione e prova di idoneità finale.
2. I conduttori abilitati ed i loro ausiliari sono inseriti dalla Regione su richiesta dei medesimi in un elenco regionale ufficiale dei conduttori di cane da traccia consultabile presso gli uffici di ogni ATC. La Regione tiene l'elenco dei conduttori di cane da traccia, l'aggiornamento delle abilitazioni dei cani e ne stabilisce, con proprio atto, la durata e le modalità per l'iscrizione così come previsto dall'art. 6 c. 2 D.G.R. 239 del 24/03/2021.

3. Possono richiedere iscrizione all'elenco di cui al comma precedente dei conduttori autorizzati dall'ATC tutti coloro che siano in possesso:
 - a. dell'abilitazione per conduttore cane da traccia rilasciata dalla Regione Umbria o di un titolo equivalente rilasciato da altre Province, Regioni o Enti Pubblici;
 - b. dell'iscrizione all'Elenco regionale dei conduttori di cane da traccia;
 - c. di regolare porto di fucile (licenza di caccia ed assicurazione valida);
 - d. di un cane abilitato al recupero degli ungulati feriti come stabilito al successivo art. 7 c. 2 del presente disciplinare.

Art.18 **Abilitazione dell'ausiliare**

1. L'ausiliare, per potere essere impiegato nell'attività di recupero degli Ungulati feriti, deve essere iscritto al Libro o Registro Italiano delle Origini e appartenere ad una delle razze specialistiche o non per lavoro su traccia di pista di sangue.
2. Ai fini dell'abilitazione del cane al recupero degli ungulati feriti è considerato valido uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver ottenuto almeno la qualifica di Molto Buono in prova di lavoro su traccia artificiale di sangue organizzata o riconosciuta dall'E.N.C.I.;
 - b) aver conseguito il Brevetto E.N.C.I. su traccia naturale.
3. La qualifica in prova di lavoro o il brevetto di cui al comma precedente devono essere riportati nel "Libretto delle qualifiche" ENCI.
4. I requisiti di cui al comma 2 hanno validità di anni due (2), fino al compimento del quinto anno di età del cane, decorsi i quali debbono essere conseguiti nuovamente affinché l'ausiliare possa essere autorizzato al servizio di recupero degli Ungulati feriti.
5. L'obbligatorietà del rinnovo di cui sopra decade in caso di abilitazione conseguita con prova di brevetto su traccia naturale svolta in Italia o all'estero e debitamente riconosciuta da ENCI (per le prove in Italia) o ISHV (per le prove all'estero) (art. 20 Regolamento ENCI per prove di traccia e di brevetto per BGS e HS).
6. Il conduttore iscritto nell'Elenco deve essere proprietario dell'ausiliare che utilizza per la prova di abilitazione ENCI
7. Il controllo di quanto disposto dai commi precedenti è dalla Regione secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 2 D.G.R. 239 del 24/03/2021

Art. 19 **Referente per il servizio di recupero (RSR)**

1. Ogni ATC è tenuto ad individuare, su eventuale proposta di uno o più nominativi forniti dai conduttori di cane da traccia iscritti nel medesimo ATC, uno o più Referenti del Servizio di Recupero degli Ungulati feriti (RSR) inseriti nell'elenco dei conduttori autorizzati dalla Regione e che siano regolarmente iscritti da almeno cinque (mettere 3) anni in uno dei seguenti elenchi:

- a) nell'elenco regionale dei cacciatori di Cervidi e Bovidi;
 - b) nell'elenco regionale dei conduttori di cani da traccia;
 - c) nell'elenco regionale degli operatori abilitati al controllo-contenimento della specie Cinghiale.
2. In caso di proposta di nomina del Referente non unanime da parte dei conduttori, l'ATC individuerà e nominerà in autonomia il Referente.
 3. Il Referente per il servizio di recupero svolge un importante ruolo strategico nella gestione e nell'organizzazione funzionale dei recuperi all'interno del territorio dell'ATC ed assolve alle funzioni di coordinamento tra ATC, altre istituzioni e soggetti coinvolti nei servizi di RUF.
 4. Il rinnovo della carica di Referente per il servizio di recupero avviene ogni tre anni.
 5. Il RSR riceve le segnalazioni di ferimento effettuate obbligatoriamente dal seleggiatore che non conclude nell'immediatezza l'azione di recupero e si incarica:
 - a) in base alla descrizione della reazione del selvatico ferito;
 - b) in base alla descrizione dell'*anschluss* e di eventuali rinvenimenti;
 - c) in base al tipo di ferita da lui ipotizzata;
 - d) di altri elementi ritenuti da lui importanti;
 - c) di avvisare il/i conduttore/i giudicato/i da lui più idoneo/i affinché porti a termine l'intervento di recupero.
 6. Il RSR raccoglie le schede dei singoli recuperi, inviategli dai conduttori obbligatoriamente entro un mese dalla data d'intervento di recupero al proprio indirizzo mail fornito, le firma per convalida e alla fine di ogni stagione venatoria ne elabora i dati per poi trasmetterli all'ATC.
 7. Le schede di recupero senza firma di convalida del Referente saranno considerate nulle e pertanto non sarà previsto nessun rimborso chilometrico.

Art. 20 **Sanzioni**

1. Ogni conduttore è tenuto a rispettare quanto disposto dal presente disciplinare.
2. Nel caso in cui vengano segnalate violazioni dello stesso i conduttori saranno sottoposti ad insindacabile giudizio della Commissione Ungulati che, accertata la violazione e in virtù della gravità della stessa, può imporre sanzioni come la revoca in maniera temporanea o permanente dell'autorizzazione al recupero degli ungulati feriti all'interno del territorio dell'ATC; le sanzioni e le revoche sono comunicate anche agli altri AA.TT.CC. della regione e alla Regione stessa.

Allegato A
SOSPENSIONI E PENALIZZAZIONI

tipologia infrazione		penalizzazione
A1	omessa applicazione o volontaria manomissione della fascetta numerata prima dello spostamento del capo abbattuto come disposto dal comma 26 dell'art. 6	sospensione dalle attività di prelievo per la stagione in corso e per le tre stagioni successive
A2	abbattimento di qualsiasi altro esemplare di fauna selvatica appartenenti ad una specie diversa da quelle previste dal presente regolamento	
A3	scambio tra selegacciatori dei capi abbattuti	
A4	omessa segnalazione all'RDS o vice senza annotazione sul tagliando di rientro	
A5	per i Cervidi: mancata esecuzione delle fotografie nell'ipotesi che il capo abbattuto non sia stato controllato dal RDS o Vice-RDS	
A6	permettere, o altrimenti in qualunque modo, far abbattere il capo assegnato ad un cacciatore non autorizzato alla caccia di selezione	
A7	mancata presentazione del capo abbattuto per il controllo da parte dell'RDS o vice	
A8	omessa segnalazione dell'uscita di prelievo	sospensione dalle attività di prelievo per la stagione in corso e per la stagione successiva
A9	danneggiamento non segnalato della fascetta numerata da applicare sul capo abbattuto	
A10	omessa segnalazione al RDS o Vice-RDS o RSR del ferimento del capo immediatamente dopo l'azione di caccia	
A11	per il Cinghiale: mancata esecuzione delle fotografie del capo abbattuto	
A12	per i Cervidi: omessa consegna o volontario danneggiamento del trofeo e/o della mandibola del capo abbattuto	
A13	abbattimento effettuato al di fuori della SZ assegnata	
A14	omessa segnalazione al RDS o vice del capo abbattuto immediatamente dopo l'abbattimento	
A15	esecuzione delle fotografie del capo	

	abbattuto con fascetta non visibile e/o modulo di prelievo non leggibile nell'ipotesi che il capo abbattuto non sia stato controllato dal RDS o dal Vice-RDS	
A16	allegare fotografie del capo abbattuto palesemente contraffatte o non veritiere	
A17	manomissione delle fascette non utilizzate di cui è prevista la restituzione all'ATC	
A18	omessa segnalazione all'ATC entro 48 ore da parte del RDS e/o del suo Vice di qualsiasi infrazione di cui al presente disciplinare	
A19	recidive delle infrazioni di cui alle lettere precedenti	raddoppio della sospensione prevista

Allegato B

PREMIALITÀ E DETRAZIONI CHE DEFINISCONO LA GRADUATORIA ANNUALE DI MERITO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO E DELLE SOTTOZONE L'assegnazione delle sottozone è valida soltanto per la caccia di selezione dei cervidi.

PREMIALITÀ		
Parametro		Punteggio
B1	Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC	+ 10 per ogni sessione di censimento (* fino a un massimo di n. 4 sessioni)
B2	Collaborazione prevista per funzioni di RDS	+ 10
B3	Collaborazione prevista per funzioni di Vice-RDS	+ 7
B4	Inserimento nel gruppo "RUF-Conduuttori cani da traccia" dell'ATC	+ 4
B5	Partecipazione ad altre attività di gestione eventualmente richieste dall'ATC (installazione sistemi di prevenzione danni o investimenti, seminari di aggiornamento, incontri-riunioni, ecc.)	+ 2 per ogni giornata di partecipazione fino ad un massimo di 4
B6	Possesso del cannocchiale da osservazione (lungo, <i>spektive</i>) <i>* punteggio acquisibile da ogni selecacciatore a seguito di registrazione da parte dell'ATC entro il 31 marzo della proprietà del cannocchiale da osservazione su invio documentazione da parte del RDS e/o verifica del RDS</i>	+ 3
B7	Realizzazione corretta di tutto il piano di prelievo annuale assegnato	+ 4
B8	Abbattimento del sesso assegnato in Classe 0	+ 2 (NB: nella CL.0 l'abbattimento di un sesso diverso da quello assegnato non comporta decurtazioni di punteggio)
B9	Segnalazione di avvenuto ferimento (massimo 4 punti a stagione)	+1 per ogni intervento con segnalazione corretta attestata dal RDS e dal Conduuttore del cane da traccia +2 per ogni intervento con segnalazione corretta attestata dal RDS e dal Conduuttore del cane da traccia e conclusa con animale recuperato

DETRAZIONI		
Parametro		Punteggio
B10	Abbandono non giustificato delle operazioni di censimento	- 20 e annullamento dell'uscita
B11	Mancata consegna di schede o materiali riferiti all'attività di prelievo o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione e al prelievo	- 40 (sospensione per un anno dal prelievo in caso di recidiva)
B12	Ritardo nella consegna di tutti i materiali e documenti richiesti	- 10 (- 20 in caso di recidiva)
B13	Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa <i>(sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)</i>	- 40
B14	Nessun abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. inferiori a 10 <i>(sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)</i>	- 20
B15	Mancato avviso, o avviso ritardato, al RDS o suo Vice dell'abbattimento effettuato, con annotazione sul tagliando di rientro	- 10
B16	Omessa segnalazione del/i colpo/i mancato/i	- 15
B17	Errata o incompleta compilazione del Registro delle uscite di caccia	- 5
B18	Abbattimento di CP M2, CP M1 al posto di CP F2-1, CP CL.0	- 40 (sospensione per un anno dal prelievo in caso di recidiva)
B19	Abbattimento di DA M3, DA M2, DA M1 al posto di DA F2, DA F1, DA CL.0	- 40 (sospensione per un anno dal prelievo in caso di recidiva)
B20	Abbattimento di CP F2-1 al posto di CP M2, CP M1	- 30 (sospensione per un anno dal prelievo in caso di recidiva)
B21	Abbattimento di DA F2, DA F1 al posto di DA M3, DA M2, DA M1	- 30 (sospensione per un anno dal prelievo in caso di recidiva)
B22	Abbattimento di CP M2 al posto di CP M1	- 30 (sospensione per un anno dal prelievo in caso di recidiva)
B23	Abbattimento di maschi di DA M3, DA M2 al posto di DA M1	- 30 (sospensione per un anno dal prelievo in caso di recidiva)
B24	Abbattimento di CP F2-1 al posto di CP CL.0 o di DA F2, DA F1 al posto di DA CL.0	- 20 (sospensione per un anno dal prelievo in caso di recidiva)

B25	Abbattimento di CP M1 al posto di CP M2	- 10
B26	Abbattimento di CL.0 al posto di maschi e femmine di classe superiore	- 10
B27	Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione della SZ-Cervidi e del piano di prelievo (Cervidi e/o Cinghiale) entro i termini stabiliti dall'ATC (<i>fatto salvi i casi documentati di grave malattia o impedimento che impedisce l'esercizio venatorio</i>)	- 40
B28	Applicazione parziale o errata del protocollo di censimento (<i>a carico del RDS</i>)	- 10
B29	esecuzione delle fotografie del capo abbattuto con fascetta non visibile e/o modulo di prelievo non leggibile con capo comunque controllato dal RDS o dal Vice-RDS	- 20

NB: incrementi e detrazioni della graduatoria si intendono "congelati", ovvero, nel caso in cui il selecacciatore non partecipi per qualsiasi motivo al Piano di Prelievo Annuale e alla stagione venatoria, gli incrementi e le detrazioni di punteggio maturati in precedenza vengono comunque applicati per la stagione venatoria in cui il selecacciatore fa richiesta di ammissione al prelievo dei Cervidi.

